



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2970**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Integrazione del "Piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 17 di data 13 gennaio 2012 in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di data 22 febbraio 2012 recante "Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014".

Il giorno **27 Dicembre 2012** ad ore **15:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Giunta provinciale

Premesso che con propria deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 è stato approvato il “Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento” quale documento unitario di definizione della politica di promozione delle vaccinazioni per la Provincia di Trento.

Dato atto che in data 22 febbraio 2012 è stata sancita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” e che tale Piano costituisce la base di riferimento perché le Regioni possano garantire, in modo uniforme sul territorio nazionale, il diritto alla prevenzione vaccinale.

Dato atto altresì che il “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” non entra nel merito delle modalità organizzative dell’offerta vaccinale, di competenza delle Regioni, ma delinea gli schemi ottimali per un’offerta di servizi vaccinali sicuri, efficaci ed efficienti con l’obiettivo generale di armonizzare le strategie vaccinali in atto in Italia al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione, superando i ritardi e le inefficienze presenti e assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini.

Tenuto conto che gli obiettivi per la prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione contenuti nel “Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento” sono in linea con gli obiettivi fissati dal “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” e che tuttavia questo ultimo:

- contiene alcuni obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli individuati a livello provinciale;
- prevede l’introduzione di un sistema di valutazione dei Piani regionali.

Rilevato che:

- a. gli obiettivi aggiuntivi previsti dal “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” riguardano:
 - l’introduzione, a livello nazionale, dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro la varicella a partire dalla coorte 2014;
 - la verifica dello stato vaccinale dei bambini in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie;
 - la necessità di garantire la disponibilità, presso i servizi vaccinali delle Aziende sanitarie, dei vaccini da somministrare in co-payment per le indicazioni d’uso e al costo che saranno definite con appositi provvedimenti regionali;

- una sistematica valutazione dei Programmi di vaccinazione;
- b. la nota n. 2 al “Calendario nazionale delle vaccinazioni offerte attivamente a tutta la popolazione”, recante “Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione primaria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 settimane l’una dall’altra e la terza dose 6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa”, andrebbe aggiunta alle note al “Calendario provinciale delle vaccinazioni dell’adulto”.

Rilevato altresì che:

- a. la propria deliberazione n. 2260 di data 8 settembre 2000 ha previsto la possibilità di certificare, a fini scolastici, l’avvenuta vaccinazione attraverso la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione o della relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. la legge 4 gennaio 1968 n. 15 è stata abrogata dall’art. 77 del D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dall’art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che la normativa ora in vigore in materia di documentazione amministrativa è il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- c. ai sensi dei commi 01 e 02 dell’articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (aggiunti dall’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183), a decorrere dal primo gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi essi sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
- d. la propria deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 ha confermato la sospensione dell’obbligo di certificazione di avvenuta vaccinazione a fini scolastici, già prevista dalla deliberazione n. 2260/2000 indicando, nel Piano provinciale di promozione delle vaccinazioni allegato che “ considerato che ad oggi l’essere vaccinati non costituisce più un requisito per la frequenza scolastica è abolito il certificato vaccinale per l’iscrizione scolastica” e che tale formulazione risulta ambigua nell’interpretazione.

Ritenuto necessario:

- a. recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014" aggiornando conseguentemente il "Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento" con quanto contemplato nel Piano nazionale;
- b. stabilire la durata temporale del "Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento" rendendola uguale a quella del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014;
- c. modificare la propria deliberazione n. 2260/2000 adeguandola alla nuova normativa in materia di documentazione amministrativa e quindi prevedendo la possibilità di certificare l'avvenuta vaccinazione solo attraverso la presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
- d. sostituire, nel Piano provinciale di promozione delle vaccinazioni, la parte:
"considerato che ad oggi l'essere vaccinati non costituisce più un requisito per la frequenza scolastica e che l'obbligo di presentare il certificato vaccinale per l'iscrizione scolastica costituisce un adempimento amministrativo privo di rilevanza preventiva, è abolito il certificato vaccinale per l'iscrizione scolastica ed è fatto obbligo ai dirigenti scolastici fornire, se richiesto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli elenchi degli iscritti, al fine di verificare lo stato vaccinale degli alunni in caso di focolaio epidemico e per motivi di sanità pubblica" con la parte:
"considerato che ad oggi l'essere vaccinati non costituisce più un requisito per la frequenza scolastica e che l'obbligo di presentare il certificato vaccinale per l'iscrizione scolastica costituisce un adempimento amministrativo privo di rilevanza preventiva e tenuto conto che, ai sensi dei commi 01 e 02 dell'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi essi sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si conferma la sospensione dell'obbligo di certificazione di avvenuta vaccinazione a fini scolastici già prevista dalla deliberazione n. 2260/2000, facendo obbligo ai dirigenti scolastici di fornire, se richiesto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari per motivi di sanità pubblica, gli elenchi degli iscritti, al fine di verificare nell'anagrafe vaccinale provinciale lo stato vaccinale degli alunni e gli interventi di profilassi necessari in caso di focolaio epidemico"

Tenuto conto che la Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive prevista dall'articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 2007 n. 19 ha, nella seduta dell'11 ottobre 2012, condiviso le integrazioni al Piano di promozione delle vaccinazioni per la Provincia di Trento consistenti:

- nell'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro la varicella a partire dalla coorte 2014 raggiungendo e mantenendo le coperture vaccinali previste dal Piano nazionale (coperture vaccinali per una dose di vaccinazione antivaricella $\geq 95\%$ entro i 2 anni di età, a partire dalla coorte 2014; coperture vaccinali per due dosi di vaccinazione antivaricella $\geq 95\%$ nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti, a partire dalla coorte 2014);
- nella verifica dello stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie provinciali;
- nell'adozione di un sistema provinciale di valutazione del Piano di promozione delle vaccinazioni per la Provincia di Trento. Tale sistema di valutazione è illustrato nell'allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti e le norme citate in premessa,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di integrare il "Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento" approvato con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di data 22 febbraio 2012 sul documento recante "Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014", come di seguito specificato:
 - introduzione, a livello provinciale, dell'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro la varicella a partire dalla coorte 2014 raggiungendo e mantenendo le coperture vaccinali previste dal Piano nazionale (coperture vaccinali per una dose di vaccinazione antivaricella $\geq 95\%$ entro i 2 anni di età, a partire dalla coorte 2014; coperture vaccinali per due dosi di vaccinazione antivaricella $\geq 95\%$ nei bambini di 5-6 anni di età e negli adolescenti, a partire dalla coorte 2014);
 - verifica dello stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie provinciali;

- adozione di un sistema provinciale di valutazione del Piano di promozione delle vaccinazioni per la Provincia di Trento, secondo quanto previsto nell'allegato 1) alla presente deliberazione;
2. di aggiungere, tra le note del calendario delle vaccinazioni per gli adulti attualmente presenti nel Piano provinciale di promozione delle vaccinazioni, la nota n. 2 prevista dal piano nazionale recante “Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccinazione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione primaria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vaccino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vaccino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra e la terza dose 6-12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della serie primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovrebbe essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa”;
 3. di stabilire la durata temporale del “Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento” nel periodo 2012 al 2014, modificando la denominazione del Piano in ““Piano di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento 2012-2014”;
 4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle indicazioni d'uso e del costo dei vaccini da somministrare in co-payment, ad avvenuta emanazione da parte del Ministero della salute delle indicazioni d'uso per tali vaccini;
 5. di modificare il dispositivo della propria precedente deliberazione n. 2260 di data 8 settembre 2000 sostituendo:
 - il punto 1 con il seguente: “di dare atto che i responsabili delle seguenti istituzioni pubbliche o private: asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole secondarie di primo grado, sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla struttura educativa o agli esami, ad accertare se siano state praticate ai bambini e/o alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni”;
 - il punto 2 con il seguente “di stabilire l'obbligo di comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuto accertamento, dei casi di mancata presentazione della documentazione di cui al punto 1 all'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le modalità dalla stessa precisate”;

6. di sostituire, nel Piano provinciale di promozione delle vaccinazioni, approvato con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012, la parte:

“considerato che ad oggi l’essere vaccinati non costituisce più un requisito per la frequenza scolastica e che l’obbligo di presentare il certificato vaccinale per l’iscrizione scolastica costituisce un adempimento amministrativo privo di rilevanza preventiva, è abolito il certificato vaccinale per l’iscrizione scolastica ed è fatto obbligo ai dirigenti scolastici fornire, se richiesto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli elenchi degli iscritti, al fine di verificare lo stato vaccinale degli alunni in caso di focolaio epidemico e per motivi di sanità pubblica” con la parte:

“considerato che ad oggi l’essere vaccinati non costituisce più un requisito per la frequenza scolastica e che l’obbligo di presentare il certificato vaccinale per l’iscrizione scolastica costituisce un adempimento amministrativo privo di rilevanza preventiva e tenuto conto che, ai sensi dei commi 01 e 02 dell’articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi essi sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, si conferma la sospensione dell’obbligo di certificazione di avvenuta vaccinazione a fini scolastici già prevista dalla deliberazione n. 2260/2000, facendo obbligo ai dirigenti scolastici di fornire, se richiesto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per motivi di sanità pubblica, gli elenchi degli iscritti, al fine di verificare nell’anagrafe vaccinale provinciale lo stato vaccinale degli alunni e gli interventi di profilassi necessari in caso di focolaio epidemico”;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

8. di notificare la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti di competenza.

DB